



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente

SENTEZA

nella controversia iscritta al n° 389 Reg. Gen. 2021 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria
in data 9.3.2021

da

- L M M , E E H R , T
L

(avv. ZANARELLO EMANUELE)

contro

- ECOLUX SOC COOP

(avv. D'AGOSTINO CARMELA)

- CEGALIN SPA

(avv. CARUSO e avv. VISAGGI)

Oggetto: retribuzione

Conclusioni delle parti: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Le ricorrenti, tutte assunte dalla società Ecolux soc. coop. come operaie di VI livello con mansioni di cameriere ai piani con orario part time, espongono nell'atto introduttivo di aver prestato la propria attività lavorativa, in via esclusiva, la sig. L presso l'Hotel Crowne Plaza Venice East e le sigg. E e T presso l'Hotel Best Western Hotel, venendo a cessare i rispettivi rapporti lavorativi, interrotti nel mese di marzo 2020 con la collocazione in CIQ, in data 31.8.2020 per il "passaggio di appalto". Le ricorrenti espongono altresì che Ecolux, a cui l'attività di pulizia era stata appaltata da Cegalin Veneto spa, fusa nel novembre 2020 in Cegalin spa, ha sempre applicato il CCNL UNICOOP - UGL, ancorché il contratto non sia sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative e presenti minimi retributivi inferiori rispetto al CCNL Multiservizi Turismo. Le ricorrenti chiedono la condanna di Ecolux soc. coop. e, in via solidale ex art. 29 D. lgs. n.276/2003, ex art. 1676 cc e ex art. 2112 cc, di Cegalin spa alla corresponsione delle differenze retributive maturate, applicando le tabelle retributive del CCNL Multiservizi, in ragione del 2° livello alle stesse riconoscibile.

La società Ecolux, costituitasi in giudizio, contesta l'applicabilità del CCNL Multiservizi, rilevando che lo stesso non contempla espressamente, a differenza del CCNL UGL, la mansione di cameriera ai piani, quale pacificamente espletata dalle ricorrenti e che, contrariamente agli assunti attorei, il CCNL UGL UNICOOP è stato sottoscritto da OOSS maggiormente rappresentative. Ecolux contesta altresì le differenze retributive rivendicate a titolo di straordinario, lavoro domenicale, ferie e permessi, mancando a suo dire qualsivoglia allegazione e prova sul punto. Contesta infine l'applicabilità dell'art. 2112 cc, non costituendo il cambio appalto un trasferimento d'azienda

ogniqualvolta – come nel caso di specie – il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa e operativa.

Cegalin spa, costituitasi a sua volta in giudizio, rileva a sua volta la corretta applicazione del CCNL UGL UNICOOP, contesta i conteggi avversari e l'operatività dell'art. 2112 cc.

Il ricorso è fondato.

Parte ricorrente rivendica l'applicazione di un diverso contratto collettivo, ed in particolare del CCNL Multiservizi, adducendo che il CCNL applicato non è stato sottoscritto da OOSS maggiormente rappresentative.

L'obbligo da parte delle cooperative di corrispondere ai propri dipendenti un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto di categoria siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale discende direttamente da norme di legge.

L'art. 7 del DL n. 248 del 31.12.2001, convertito in L. n. 31 del 28.02.2008, dispone infatti che *"fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"*. La norma è chiara: a prescindere dalla rispondenza o meno del contratto collettivo applicato ai dettami dell'art. 36 Cost., in ogni caso ai soci lavoratori deve essere applicato un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal contratto stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria (v. Cass. 4951/2019). La stessa Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del DL n. 248/2007 - L. n. 31/2008, con sentenza n. 59 del 2013 ha ribadito che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società

cooperative, che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti, devono applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai CCNL stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali "comparativamente più rappresentative" a livello nazionale nella categoria .

Orbene, è indubbio che il CCNL UNICOOP UGL e il CCNL Multiservizi disciplinino entrambi i rapporti di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, quali per l'appunto Ecolux (v. visura prodotta). A fronte di due diversi contratti collettivi disciplinanti il medesimo settore merceologico era onere di Ecolux provare la maggiore rappresentatività delle OOSS stipulanti il CCNL applicato, dovendo la parte datoriale fornire prova della correttezza della retribuzione corrisposta e pertanto anche dei presupposti, tra cui il CCNL applicato, che ne determinano l'ammontare. Ecolux non ha assolto a quest'onere. In ogni caso, con le note autorizzate, parte ricorrente ha prodotto l'informatica del Ministero del Lavoro, richiesta in altra causa da questo Tribunale, da cui risulta con ogni evidenza la maggiore rappresentatività di CGIL-CISL-UIL rispetto a UGL in base ai noti indici sintomatici in termini comparativi, individuati per consolidato orientamento giurisprudenziale nel numero di imprese associate, numero di lavoratori occupati, diffusione territoriale, numero dei cc.nn.ll. stipulati e vigenti, nonché nel numero di verbali di revisione, numero di deleghe certificate dall'INPS, presenza nell'ambito del CNEL (v. doc. 58, 61, 62 ricorrenti).

Appurata la maggiore rappresentatività delle OOSS stipulanti il CCNL Multiservizi rispetto a UGL, devono trovare applicazione i "trattamenti economici complessivi" previsti dal contratto collettivo indicato e pertanto non soltanto il minimo tabellare, ma anche le eventuali diverse maggiorazioni previste per il lavoro straordinario o la diversa quantificazione di ferie o permessi. Come infatti evidenziato in ricorso e non contestato dalle convenute, nel CCNL applicato da Ecolux, "oltre ad una retribuzione largamente inferiore (pari ad € 421,00 su base mensile) vi sono: meno ferie (meno 2 giorni); niente r.o.l. (meno 40 ore); straordinario retribuito 10% anziché 25%; nessun trattamento

per la prestazione resa nella sesta giornata (pari al 25% della retribuzione giornaliera); straordinario festivo retribuito 20% anziché 65%; periodo di comporto pari a 180 giorni anziché 270; lavoro supplementare 10% anziché 28%; trattamento economico penalizzante per quanto concerne ex festività, malattia".

E' stato demandato ad apposita CTU il compito di determinare le differenze retributive dovute. L'eccezione sollevata da entrambe le convenute relativa alla mancata prova del lavoro straordinario e del mancato godimento di ferie e permessi non ha fondamento, posto che le differenze retributive sono state conteggiate in virtù delle buste paga prodotte. Non è viceversa consentita una pronuncia specifica di condanna alla regolarizzazione contributiva, non essendo presente in giudizio l'Ente previdenziale.

Le convenute devono essere condannate in solido. Parte ricorrente invoca il disposto dell'art. 29 D. Lgs n. 276/2003, l'art. 1676 cc ovvero l'art. 2112 cc. Nel ricorso introduttivo è stato puntualmente dedotto (v. pag. 4) che l'appalto di pulizie presso l'Hotel Crowne Plaza Venice East e l'Hotel Best Western Airvenice, già affidato a Cegalin Veneto spa, oggetto di fusione nel novembre 2020 con Cegalin spa, è stato subappaltato a Ecolux dal 1° 1.2019. E' stato altresì dedotto che tutte le ricorrenti hanno sempre lavorato solo nell'ambito dell'appalto indicato. Le circostanze indicate non sono oggetto di contestazione e devono pertanto ritenersi pacifiche. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, che come noto prevede la responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore per i crediti retributivi dei lavoratori. Le somme come conteggiate nella CTU devono essere poste solidalmente a carico di entrambe le convenute, non essendo stato nemmeno dedotto che i crediti vantati dalle ricorrenti non abbiano natura retributiva.

Sono dovute le spese di lite.

PQM

Il GL, *contrariis rejectis*, condanna Ecolux soc. coop. in liquidazione e Cegalin spa, in solido tra loro, a corrispondere alle ricorrenti i seguenti importi per i titoli di cui al ricorso, con interessi legali e rivalutazione monetaria:

| | | | |
|-----|---|---|-------------|
| a I | M | M | €1.117,60 |
| a E | E | H | €716,89 |
| a T | L | | € 2.696,18. |

Condanna le convenute in solido a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, distratte a favore del procuratore ricorrente, che liquida in € 3.050,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Spese di CTU a carico di entrambe le convenute in solido.

Venezia, 23.3.2022

Il GL